



STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione – Sede – Durata – Simbolo

1. È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "O.I.S. ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER LA SALUTE" o anche, in forma abbreviata "O.I.S.".

L'utilizzo obbligatorio dell'acronimo "APS" potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà indispensabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo una volta che l'associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (in sigla RUNTS). Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore (in sigla CTS) è prevista questa apposita clausola sospensiva che acquisterà efficacia integrando automaticamente la denominazione con l'acronimo "APS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS, per tanto, dopo l'iscrizione la denominazione diverrà automaticamente "O.I.S. ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER LA SALUTE APS".

2. L'associazione ha sede nel Comune di Verona. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno del territorio comunale non comporterà modifica dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea ordinaria dei soci. La variazione della sede con trasferimento in altro comune implica modifica statutaria da adottare mediante delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente statuto.

3. L'associazione ha facoltà di istituire sezioni locali, a livello provinciale e regionale, con relativa sede.

4. L'associazione è costituita a tempo indeterminato

5. Il simbolo dell'Associazione è costituito da un'immagine raffigurante due mani in posa offerente, la sinistra di colore verde e la destra rosso, che sostengono un cuore cavo (con perimetro sinistro verde e perimetro destro rosso) con all'interno la scritta "O.I.S." di colore rosso. Il simbolo sopra descritto potrà essere modificato per conformarlo alle elezioni di riferimento, ovvero, ancora, sostituito o associato con altro simbolo. Il logo, simbolo dell'Associazione, potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e per ogni tipo di manifestazione e ciò al fine di promuovere lo spirito e le attività dell'Associazione. Detto simbolo potrà essere concesso in uso a soggetti fisici o giuridici che intendano condividere



e promuovere l'attività dell'Associazione in ogni territorio ove si ritenga utile operare, comprese le sedi periferiche. L'uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte del Consiglio Direttivo, il quale avrà la facoltà di revocarlo secondo un principio di libera discrezionalità e quindi senza necessità di motivazione.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Oggetto, scopo e attività dell'associazione

1. L'associazione è costituita con lo scopo di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, di promozione sociale, attività culturali, assistenziali, ricreative e del tempo libero, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo di promuovere attività ai sensi del CTS e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le seguenti attività di interesse generali elencati alle lettere agli artt. 5 co. 1 e 6 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

O.I.S. – Organizzazione Italiana per la Salute

Sede legale: via Carlo Cipolla, 14/A – 37138 Verona

Email: info@oisitalia.it – telefono: 379 186 5759 – www.oisitalia.it



- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) promuovere attività formative nell'ambito di temi inerenti alla prevenzione e la salutogenesi rivolte ai cittadini;
- l) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, co. 5 Lg. 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- m) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. Per attività di interesse generale e di utilità sociale promosse dall'associazione si intendono nella più ampia estensione del termine tutte quelle attività ed iniziative riconducibili al Terzo settore, assistenza, cultura, didattica, formazione e prevenzione, sviluppo e orientamenti nei vari ambiti della fisica quantistica, fisica teorica, ricerca scientifica, sviluppo della coscienza, dell'autostima e di tutto ciò che riguarda la crescita personale e spirituale in ogni suo aspetto, equilibrio tra vita personale, sociale e professionale, azioni di contrasto alla dispersione scolastica, arte, antropologia, filosofia, ricerca e promozione etica, inserimento sociale, educazione al consumo critico, protezione e tutela dell'ambiente nella sua globalità e di ogni creatura vivente, sostegno ai soci che vogliono esprimere il proprio talento, intrattenimenti, musica, promozione e solidarietà sociale, coaching, arte e terapia, attività ludiche, benessere, sport, servizi di utilità sociale per contribuire alla crescita culturale, personale e civile dei propri soci, attività di volontariato in genere, incontri, manifestazioni, corsi, work-shop, cooperazioni tra associazioni per realizzare progetti sociali, consulenze e quant'altro possa costituire motivo di aggregazione sociale fra gli iscritti nel contesto della convivenza civile senza pregiudizio di



etnia, religione, politica, etc... e nel rispetto della libertà e dignità dei soci. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle predette attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'associazione ha piena autonomia, anche giuridica, gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e processuale, è apartitica, aconfessionale, a durata illimitata, è retta da norme ispirate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.

3. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

4. L' "Organizzazione Italiana per la Salute" ispira la propria attività e le proprie opere ai seguenti principi:

= Dio è il creatore di tutti gli esseri viventi, di tutte le cose visibili e invisibili e per questo tutti gli esseri viventi sono sacri e inviolabili;

= La scienza non può assolutamente violare il codice naturale della vita. OIS promuove e difende la libertà di scelta terapeutica;

= O.I.S. ripudia la guerra, ogni tipo di discriminazione, ogni forma di violenza, è contro la pena di morte, contro ogni trattamento degradante verso l'individuo. Promuove ogni forma di accoglienza e solidarietà;

= O.I.S. è contro la sperimentazione e ogni forma di maltrattamento animale;

= La vita è sacra fin dal suo concepimento. L'aborto non può essere considerato un metodo contraccettivo.

5. L' "Organizzazione Italiana per la Salute" si propone, inoltre, la istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla promozione, alla diffusione ed alla affermazione dei principi che ispirano il proprio credo ed alla



formazione ed alla informazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e dei vecchi.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 4 – Volontari

1. Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Si applica ai volontari, in ogni caso, il disposto di cui all'art. 17 CTS.

Art. 5 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
3. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Patrimonio



1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.

2. I soci ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati (ordinari, onorari, aderenti, sostenitori) sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari esclusivamente volontari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.

3. La dotazione patrimoniale dell'Associazione è altresì costituita da:

- a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
- c) i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
- d) donazioni e lasciti;
- e) ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa.

4. L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

- a) le quote di iscrizione all'Associazione;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- c) i contributi, liberi e spontanei, elargiti dai Soci.

5. L'Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:

- a) i locali della sede sociale;
- b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;



c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.

6. Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.

7. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale. Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di maggio. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 7 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali (quote sociali) devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di gennaio di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente che receda dall'associazione o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso ed in nessun caso ha diritto alla restituzione dello stesso.

Art. 8 - Divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 - Responsabilità ed assicurazione

1. "O.I.S." risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati: al di fuori di tali casi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.



2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde con i propri beni per le obbligazioni contratte e per ogni altro danno dalla stessa causato.
4. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati e rapporto associativo

Art. 10 – Ammissione

1. A "O.I.S." possono associarsi persone fisiche e/o giuridiche nonché enti collettivi, anche se privi di personalità giuridica, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara (a) di condividere le finalità dell'associazione; (b) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati (c) di obbligarsi al versamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; (d) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione; (e) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.
4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
5. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



6. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

7. E' possibile la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di soci ad honorem.

8. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 11 - Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione.

4. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In specie gli associati hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

5. I soci non possono mai vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 12 – Doveri degli associati

1. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'associazione, senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale e volontario. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.



3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento degli associati verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale e a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

6. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

7. Gli Associati possono coordinare particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidatogli.

Art. 13 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa o che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto o che non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata Adottata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. In tal caso l'assemblea ordinaria dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del socio escluso.

Titolo IV

O.I.S. – Organizzazione Italiana per la Salute

Sede legale: via Carlo Cipolla, 14/A – 37138 Verona

Email: info@oisitalia.it – telefono: 379 186 5759 – www.oisitalia.it



Organi dell'Associazione

Art. 14 – Ordinamento interno e Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo, trasparenza.

2. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Assemblea degli associati - Composizione

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci e in regola col pagamento della quota sociale. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

2. Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto in assemblea gli associati iscritti nel libro degli associati al momento della relativa indizione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

3. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato dal Presidente o, in caso di mancata delega, da altro membro designato dall'Assemblea.

Art. 16 - Convocazione dell'assemblea degli associati



1. L'assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione a tutti i soci iscritti a libro soci inviato a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano.

L'assemblea può avvenire anche in videoconferenza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

Art. 17 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

a) nomina i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;

b) nomina l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea, e ne fissa il compenso;

c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o sia decisa dall'Assemblea, e ne fissa il compenso;

d) approva il bilancio annuale, sia consuntivo che preventivo;

e) approva il bilancio sociale, laddove esso debba essere redatto nei casi previsti dalla legge;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;



j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza.

3. L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno quarantotto ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Art. 18 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente cui destinare il patrimonio residuo, salvo in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno quarantotto ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte con la presenza di 1/3 degli associati ed approvate dalla maggioranza dei presenti.



4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti. Nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente sarà destinato ad altro ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Verbali assemblea soci

1. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo: nomina, composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 5 (membri) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, inclusi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di cinque anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

4. Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione.

5. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.

6. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante deliberazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati. Nel periodo intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore a tre componenti; nel qual caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare entro l'anno i membri mancanti.

7. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.



8. Il Consiglio è convocato dal Presidente tramite comunicazione o messaggistica telefonica o e-mail da inviarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. La comunicazione contiene l'ordine del giorno. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore.

9. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

10. Su invito del Presidente o della maggioranza dei membri, è ammessa la partecipazione al Consiglio Direttivo di membri esterni in qualità di esperti senza diritto di voto.

Art. 21 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

3. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (a) tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare, e possano visionare i documenti di cui si discute (b) tutti i partecipanti possano intervenire alla discussione ed esprimere il proprio voto. In tali casi la riunione si intende tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

4. Al Consiglio Direttivo, con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) convocare l'Assemblea e predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- d) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;



- e) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- f) determinare la quota associativa annuale;
- g) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- h) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati;
- i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- j) redigere e modificare il Regolamento interno;
- k) fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
- l) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- m) deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
- n) nominare tra i suoi membri il Segretario Generale e il Tesoriere;
- o) delibera l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili;
- p) attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi;
- q) istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.

5. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ai consiglieri, anche nominando tra i propri membri un segretario e/o un tesoriere, fissando i limiti delle deleghe attribuite nell'atto di nomina, salvo in ogni caso le delibere consiliari di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, e conservato agli atti nel Libro delle delibere dell'organo amministrativo.

Art. 22 - Il Presidente



1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 5 (cinque) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate o decesso ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri; è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione. Egli sottoscriverà, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente è altresì il Presidente dell'Assemblea degli Associati ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Associazione. Il Presidente ha la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo il quale si riserva di ratificare il relativo operato.

5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti;
- sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.



6. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 23 – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

1. Il Vicepresidente è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente fa le veci del Presidente e ne svolge le funzioni in caso di sua impossibilità e/o impedimento.
3. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di coordinare le attività associative; inoltre: (a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; (b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati.
4. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito di provvedere alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione; svolge altresì i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni può avvalersi della prestazione di un professionista da lui indicato, scelto anche al di fuori del corpo sociale, e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Organo di controllo

1. Nel caso in cui siano superati i limiti economici-dimensionali previste dalla legge che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.
2. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applicano gli articoli 2397 e 2399 del codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



4. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo, purché i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei Revisori.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.
8. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
9. Il compenso spettante all'organo di controllo è stabilito dall'assemblea dei soci in sede di nomina.

Art. 25 - Revisione legale dei conti

1. Ove ne ricorra l'obbligo o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo.

Titolo V

Bilancio – Bilancio sociale – Libri sociali

Art. 26 - Bilancio consuntivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, è redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.



3. Copia del bilancio, depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli, può essere richiesta da tutti gli associati.
4. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità associative indicate nel presente statuto.

Art. 27 – Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo, nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione o su indicazione dell'Assemblea, redige il bilancio sociale.
2. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 28 – Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'organo amministrativo, anche mediante apposito regolamento ad hoc.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 29 - Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:



- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti senza scopo di lucro.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto si fa integrale rinvio alle norme vigenti.

Firmato: (L.S.)

